



Berna, 24 giugno 2015

N. 410.9-9/14.050

Circolare

D. 69

## Riscossione dell'IVA sulle importazioni Nuova dichiarazione d'adesione

**Ai fini della riscossione dell'IVA sulle importazioni (imposta sull'importazione), dal 1° luglio 2015 viene introdotta una nuova dichiarazione d'adesione, denominata**

**dichiarazione d'adesione territorio svizzero<sup>1</sup>.**

**La nuova dichiarazione d'adesione è utilizzata per i beni che *non* sono in libera pratica e che vengono immessi in libera pratica in territorio svizzero (importazione definitiva) sulla scorta di una fornitura<sup>2</sup>. Vi rientrano anche la fornitura e l'importazione definitiva di beni a partire da un deposito franco doganale oppure a seguito dei regimi di deposito doganale, ammissione temporanea o perfezionamento attivo.**

**Grazie alla dichiarazione d'adesione territorio svizzero, i fornitori contribuenti (venditori ecc.) possono**

**immettere in libera pratica a proprio nome i beni forniti<sup>3</sup>.**  
(figurare personalmente quali importatori nella dichiarazione doganale.)

**Nel contempo questi fornitori devono assoggettare le loro forniture all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.**

### **1 Situazione iniziale dal punto di vista doganale**

I beni provenienti dall'estero possono essere immessi in libera pratica (importazione definitiva), introdotti in un deposito franco doganale o in un deposito doganale oppure – se le rispettive condizioni di diritto doganale sono adempiute – assegnati al regime di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo.

Solo i beni immessi in libera pratica ottengono lo statuto di merci svizzere. I beni *non* in libera pratica, ovvero quelli che si trovano in un deposito franco doganale o in un deposito doganale oppure quelli assegnati al regime di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, vengono riesportati oppure immessi in libera pratica solo in un secondo momento. In territorio svizzero questi beni si trovano sotto vigilanza doganale e/o i relativi tributi sono garantiti provvisoriamente, la loro identità garantita e viene fissato un termine per la riesportazione.

<sup>1</sup> Le dichiarazioni d'adesione autorizzate finora rimangono valide (→ «Dichiarazione d'adesione destinata al fornitore che intende importare a proprio nome un bene in libera pratica a destinazione del suo acquirente in territorio svizzero»); vedi anche punto 4

<sup>2</sup> Ai sensi del diritto in materia di IVA, la fornitura designa il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene mobile (p. es. attraverso la vendita) oppure la messa a disposizione di un bene mobile per l'uso o il godimento (p. es. attraverso la locazione o il leasing)

<sup>3</sup> Vedi nota a piè di pagina 2

## 2 Cambiamento del regime doganale e conseguenze dal punto di vista dell'IVA

I beni che si trovano in un deposito franco doganale o in un deposito doganale oppure assegnati al regime di ammissione temporanea o perfezionamento attivo possono essere immessi in libera pratica (importazione definitiva) in qualsiasi momento. A tal fine è necessario un cambiamento del regime doganale e la presentazione di una nuova dichiarazione doganale. L'accettazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale comporta un nuovo momento per la nascita dell'obbligo di pagare i tributi all'importazione. Per questo motivo, nella nuova dichiarazione doganale devono essere indicate le basi di calcolo relative ai beni importati definitivamente e la situazione economica dell'importatore e del destinatario valide al momento della nascita del debito fiscale<sup>4</sup>.

Esempio

*Un bene proveniente dall'estero viene messo all'asta in territorio svizzero. All'entrata viene assegnato al regime di ammissione temporanea. La casa d'aste con sede in territorio svizzero vende i beni a proprio nome.*

*Il bene è venduto a un cliente in territorio svizzero. Pertanto il regime di ammissione temporanea viene concluso regolarmente mediante cambiamento del regime doganale e il bene venduto viene dichiarato presso l'ufficio doganale competente ai fini dell'immissione in libera pratica.*

*Nella nuova dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica del bene (venduto) devono essere indicate la situazione economica e le basi di calcolo valide al momento in cui nasce il nuovo debito fiscale. L'importatore è l'acquirente del bene e l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione pagata dall'acquirente per il bene acquistato. Il bene non viene assoggettato all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero poiché i beni che si trovano nel regime di ammissione temporanea sono esenti da questa imposta<sup>5</sup>.*

## 3 Conseguenze della dichiarazione d'adesione territorio svizzero sull'importazione definitiva

Se il venditore contribuente (nell'esempio del punto 2: il banditore) dispone di una dichiarazione d'adesione territorio svizzero autorizzata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) o dall'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein (AC FL), nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica del bene venduto egli deve figurare personalmente quale importatore (al posto dell'acquirente). Nel contempo deve assoggettare la sua vendita all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. In questo caso non può far valere la fornitura in esenzione da imposta sulla base dell'articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA<sup>6</sup>.

Dal punto di vista dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'importatore da indicare nella dichiarazione doganale, le conseguenze della dichiarazione d'adesione territorio svizzero sui beni forniti<sup>7</sup> a partire da un deposito franco doganale o da un deposito doganale (p. es. deposito doganale aperto) oppure a seguito del regime di perfezionamento attivo e immessi in libera pratica sono le stesse di quelle descritte precedentemente. Anziché il destinatario della fornitura (acquirente ecc.) quale importatore può figurare il fornitore (venditore ecc.). Nel contempo il venditore deve assoggettare la sua fornitura all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. La dichiarazione d'adesione territorio svizzero non ha alcuna influenza sulla base di calcolo dell'imposta sull'importazione che deve essere indicata nella dichiarazione doganale al momento dell'immissione in libera pratica del bene.

<sup>4</sup> Per la riscossione dell'imposta sugli autoveicoli all'atto dell'imposizione all'importazione all'uscita da un deposito doganale aperto si applica la disposizione d'eccezione secondo la cifra 2.2.1 del documento «La riscossione dell'imposta sugli autoveicoli all'importazione» (mod. 54.20)

<sup>5</sup> Art. 23 cpv. 2 n. 3 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20)

<sup>6</sup> Il titolare di una dichiarazione d'adesione territorio svizzero può rinunciare a importare il bene a proprio nome, ma deve indicarlo chiaramente nella fattura destinata all'acquirente; in questo caso l'acquirente è considerato importatore

<sup>7</sup> Vedi nota a piè di pagina n° 2

#### 4 Differenza tra dichiarazione d'adesione territorio svizzero e dichiarazione d'adesione estero

Finora la dichiarazione d'adesione<sup>8</sup> – senza l'aggiunta «territorio svizzero» o «estero» – poteva essere utilizzata solo per le importazioni di beni con luogo di fornitura all'estero (operazioni a catena transfrontaliere, vendite da parte di fornitori esteri a clienti in territorio svizzero a condizione che i beni fossero imposti dal punto di vista doganale e fiscale ecc.).

Per le forniture a partire da un deposito doganale vi era finora un disciplinamento speciale secondo il quale al momento dell'immissione in libera pratica della merce immagazzinata il venditore di tali beni poteva figurare personalmente quale importatore sulla base di un'autorizzazione dell'AFC o dell'AC FL, assoggettando nel contempo la sua vendita all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

L'introduzione della nuova dichiarazione d'adesione territorio svizzero comporta le seguenti modifiche:

- L'attuale dichiarazione d'adesione<sup>9</sup> si chiama da ora dichiarazione d'adesione estero. Le dichiarazioni d'adesione già autorizzate rimangono valide quali dichiarazioni d'adesione estero. I titolari non devono intraprendere nulla.
- Al posto del disciplinamento speciale per depositi doganali vi è ora la dichiarazione d'adesione territorio svizzero. Si rinuncia ora ad assegnare un numero d'autorizzazione. I titolari di un'autorizzazione secondo questo disciplinamento speciale vengono contattati direttamente dall'Amministrazione delle contribuzioni. Si raccomanda a tali imprese di compilare e presentare la dichiarazione d'adesione territorio svizzero al fine di poter continuare a effettuare importazioni come fatto fino ad ora. Le autorizzazioni secondo il disciplinamento speciale sono valide fino al **31 dicembre 2015**.
- La sostituzione del disciplinamento speciale per depositi doganali con la dichiarazione d'adesione territorio svizzero comporta l'ampliamento del campo d'applicazione: la dichiarazione d'adesione vale ora anche per l'immissione in libera pratica (importazione definitiva) di beni forniti:
  - a partire da depositi franchi doganali,
  - a partire da depositi doganali aperti,
  - a seguito del regime di ammissione temporanea,
  - a seguito del regime di perfezionamento attivo.

#### 5 Autorità che rilasciano le autorizzazioni

La dichiarazione d'adesione territorio svizzero e la dichiarazione d'adesione estero vengono autorizzate dalle seguenti autorità<sup>10</sup>:

##### **Se l'impresa richiede o ha già un numero IVA svizzero**

Amministrazione federale delle contribuzioni  
Divisione principale Imposta sul valore aggiunto  
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna  
Svizzera

**Tel.** +41 58 462 21 11

**E-mail** [mwst.webteam@estv.admin.ch](mailto:mwst.webteam@estv.admin.ch)

**Internet** <http://www.estv.admin.ch>

##### **Se l'impresa richiede o ha già un numero IVA del Principato del Liechtenstein**

Liechtensteinische Steuerverwaltung  
Abteilung Mehrwertsteuer  
Heiligkreuz 8, 9490 Vaduz  
Fürstentum Liechtenstein

**Tel.** +423 236 68 17

**E-mail** [info.mwst.stv@llv.li](mailto:info.mwst.stv@llv.li)

**Internet** <http://www.stv.llv.li>

<sup>8</sup> «Dichiarazione d'adesione destinata al fornitore che intende importare a proprio nome un bene in libera pratica a destinazione del suo acquirente in territorio svizzero»

<sup>9</sup> Vedi nota a piè di pagina n° 8

<sup>10</sup> Le dichiarazioni d'adesione e i relativi scritti informativi sono disponibili (in formato PDF) sul sito dell'AFC.